

REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 17/02/2014

INDICE

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Composizione e requisiti
- Art. 3. Nomina, revoca, dimissioni
- Art. 4. Incompatibilità ed ineleggibilità
- Art. 5. Compenso e durata
- Art. 6. Funzioni
- Art. 7 Criteri per la predisposizione del Sistema di misurazione e valutazione della performance,
- Art. 8. Collocazione organizzativa e funzionamento
- Art. 9. Comunicazione e Conciliazione della valutazione
- Art. 10 Codice di comportamento
- Art. 11 Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità ai principi contenuti nel D.lgs. 150/2009, le modalità organizzative e le funzioni del Servizio relativo al Nucleo di Valutazione, ai sensi:
 - a) del Decreto Legislativo n. 286 del 30/7/1999;
 - b) dell'art. 147 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale";
 - c) degli artt. 7 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.
2. Il Nucleo di Valutazione è l'organo di controllo chiamato a svolgere i compiti e le funzioni previste nel presente regolamento, in posizione di indipendenza rispetto all'apparato amministrativo, garantendo autonomia e imparzialità di giudizio.

Art. 2

Composizione e requisiti.

1. Il Nucleo di Valutazione del Comune di Gioia Tauro è organo collegiale composto dal Segretario Comunale dell'Ente, in qualità di Presidente e da un massimo di due componenti scelti tra esperti qualificati nelle materie delle relazioni sindacali, della contrattazione, della direzione generale, della valutazione delle prestazioni, dei comportamenti organizzativi, del management pubblico e dell'organizzazione e gestione del personale.
2. Tutti i membri del nucleo devono essere laureati con laurea specialistica o del vecchio ordinamento in materie giuridiche e/o economiche.

Art. 3

Nomina, revoca, dimissioni

1. La nomina e la revoca del Nucleo di Valutazione è di competenza del Sindaco che vi provvede con Decreto Sindacale, sulla base della valutazione del curriculum dei candidati.
2. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Sindaco.

3. Il Sindaco può procedere alla revoca anticipata della nomina, purché adeguatamente motivata, nei casi di gravi e ripetute inadempienze, puntualmente contestate, rispetto ai compiti affidati con il presente regolamento, nonché nei casi di mancato rispetto del generale principio di imparzialità di giudizio.

4. I componenti del Nucleo di Valutazione possono rassegnare le dimissioni dall'incarico, garantendo comunque un preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico delle prestazioni per il periodo dell'incarico esercitato.

5. Il nucleo cesserà automaticamente di operare qualora intervenga l'attivazione della gestione associata dell'OIV nell'ambito della funzione di organizzazione generale, anche se anteriore alla scadenza.

Art. 4

Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione, i soggetti che rivestono o hanno avuto, nei tre anni precedenti, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (partiti politici, organizzazioni sindacali).

2. Possono essere nominati cittadini italiani e della comunità europea.

3. Non possono essere nominati membri del Nucleo persone che sono state collocate a riposo, mentre possono completare l'incarico ricevuto, fino al compimento del mandato, le persone che sono state collocate a riposo dopo essere state nominate membri del Nucleo di Valutazione.

4. Non possono essere nominati i Revisori dei Conti.

5. Ai componenti il Nucleo di Valutazione si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i Revisori dei Conti.

ART 5.

Compenso e durata

1. Ai componenti del Nucleo di valutazione spetta un compenso annuo, stabilito con il Decreto Sindacale di nomina, in proporzione alle competenze assegnate.

2. Il periodo di durata dell'organismo, nella sua composizione iniziale, è di 2 anni dalla nomina, indipendentemente dal rinnovo degli organi di governo dell'ente, con possibilità di una sola proroga di pari durata. I membri restano in carica fino alla nomina del nuovo organismo.

Art. 6

Funzioni

1. Il Nucleo di Valutazione, svolge i seguenti compiti:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione;

c) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) predispone un nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance conforme ai principi contenuti nel D. lgs. 150/2009;

f) propone al Sindaco, sulla base dei criteri stabiliti nel nuovo sistema di valutazione e misurazione della performance di cui alla lettera e), la valutazione

annuale dei Responsabili di Area e l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato;

g) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13 del D.lgs. 150/2009 e dall'ANCI;

h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

l) effettua la verifica delle buone pratiche;

m) fornisce il supporto in materia di valutazione di tutto il personale dipendente dell'ente;

n) redige annualmente le graduatorie sulla performance.

2. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, in conformità agli obblighi sulla trasparenza, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i relativi compensi.

Art. 7

Criteri per la predisposizione del Sistema di misurazione e valutazione della performance

1. il Nucleo di Valutazione svolge l'attività di misurazione e valutazione della performance su tre diversi livelli: dei singoli dipendenti, delle unità organizzative e dell'Amministrazione nel suo complesso.

2. Ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale relativa ai Responsabili di Area il Nucleo di Valutazione tiene conto:

a) degli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;

b) del raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) della qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

3. La misurazione e la valutazione sulla performance individuale del personale non titolare di responsabilità di area, è svolta da ciascun Responsabile, cui detto personale è assegnato ed è collegata:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza;

c) alle competenze dimostrate;

d) ai comportamenti professionali e organizzativi.

In mancanza di Responsabile, suddetta valutazione verrà effettuata dal Segretario Comunale.

Art. 8

Collocazione organizzativa e funzionamento

1. Il Nucleo di Valutazione funziona come collegio perfetto. Nel caso si debbano adottare decisioni in cui vi siano divergenze di vedute tra i suoi membri, il nucleo delibera a maggioranza dei componenti.

2. Il Nucleo di Valutazione esercita in piena autonomia le funzioni e le competenze indicate negli articoli precedenti del presente Regolamento, sulla base della documentazione fornita dai Responsabili ed ogni altra documentazione trasmessa dai singoli comuni.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti del Nucleo di Valutazione rispondono esclusivamente al Sindaco.

4. I componenti del Nucleo di valutazione hanno accesso a tutti i documenti amministrativi e possono richiedere ai Responsabili, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia, necessari all'espletamento delle funzioni assegnate. L'accesso ai verbali delle riunioni è garantito agli interessati, quando la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell'art. 24, comma 2 della L. 241/90.

5. Il Nucleo di Valutazione svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dal Comune.

6. Il numero delle sessioni del Nucleo di valutazione è di almeno tre all'anno. Ulteriori sessioni, in caso di necessità, possono essere concordate con il Sindaco per esprimere pareri in materia di diritto del lavoro, di controllo di gestione, di procedure o sistemi di controllo, di contraddittori richiesti dal personale dipendente e di controversie.

Art. 9

Comunicazione e Conciliazione della valutazione

Ogni valutazione dovrà essere comunicata al soggetto valutato. Ogni soggetto valutato può presentare richiesta motivata di revisione della valutazione conseguita e chiedere di essere convocato in merito entro 10 giorni dal ricevimento della valutazione. Il valutatore deve rispondere e convocare, anche via e-mail, il soggetto valutato entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Al termine del confronto tra valutato e valutatore, quest'ultimo definirà la valutazione finale, anche apportando modifiche alla precedente valutazione, con parere motivato. Se la valutazione finale non verrà accettata dal valutato gli atti verranno rimessi, per la decisione ultima nel merito della valutazione, tenuto conto di una relazione motivata del Nucleo di Valutazione, al Sindaco.

Art. 10

Codice di comportamento

1. Tutti i componenti del Nucleo di Valutazione sono tenuti ad osservare le seguenti norme:

- a) l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;
- b) i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Sindaco;
- c) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

Art. 11

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di leggi vigenti, ai CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali nonché ai contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.